

E2i Energie Speciali S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

INDICE

SEZIONE PRIMA

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	5
1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	5
1.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	8
1.3 Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione	15
2. FONTE DEL MODELLO: LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA PER L'ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	18

SEZIONE SECONDA

CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI E2I ENERGIE SPECIALI S.R.L.

1. ADOZIONE DEL MODELLO	21
1.1. Finalità del Modello	21
1.2 Presupposti del Modello: il sistema integrato di controlli interni	22

E2i energie speciali

1.3 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli	25
1.4 Struttura del Modello: sezione prima, sezione seconda e allegati	34
1.5 Destinatari	35
1.6 Adozione del Modello da parte di E2i Energie Speciali S.r.l.	35
2. ORGANISMO DI VIGILANZA	37
2.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza	37
2.2 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza	42
2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	46
2.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	48
3. SISTEMA DISCIPLINARE	51
3.1 Destinatari e definizioni	51
3.2 Condizioni	52
3.3 Apparato sanzionatorio	53
3.4 Compiti delle funzioni aziendali	56
3.5 Organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari	56

4. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	56
5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE. DIFFUSIONE DEL MODELLO	57
5.1 Formazione e informazione del personale	58

Allegati

- A Codice Etico
- B Protocolli
- C Regolamento di spesa

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI E2i ENERGIE SPECIALI S.R.L.

SEZIONE PRIMA

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Enti).

Segnatamente, la legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l’altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d’impresa.

Il Decreto Legislativo 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell’Europa – istituisce la responsabilità della *societas*, considerata “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti*

E2i energie speciali

giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente”¹.

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire da un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

La scelta legislativa muove altresì dalla convinzione che vi siano reati che possono essere resi più agevoli, o che possono condurre a conseguenze più gravi, proprio attraverso un utilizzo indebito e distorto delle strutture societarie.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto Legislativo 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, ivi compresa la sanzione “capitale” dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

¹ Così la “Commissione Grosso” nella relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale

E2i energie speciali

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso *nell'interesse* dell'ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio alla società; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche *vantaggio* (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società. Al contrario, il vantaggio *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del Decreto Legislativo 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti sottoposti).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza

E2i energie speciali

dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

1.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel Decreto Legislativo 231/2001, nonché in altri provvedimenti di legge che al Decreto Legislativo 231/2001 fanno rinvio: sono i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24); i reati informatici (art. 24 *bis*); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*); i reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1*); i reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*); i reati societari (art. 25 *ter*); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 *quater*); i reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione (art. 25 *quater.1*); i reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*) e i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 *sexies*); una serie di reati (dall'associazione a delinquere, al traffico di stupefacenti, a talune fattispecie di ostacolo alla giustizia) a condizione che siano commessi da organizzazioni criminali che operano a livello internazionale (cd. reati transnazionali); reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25 *septies*); reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 *octies*); reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*); reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*); reati ambientali (art. 25 *undecies*) e reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*).

E2i energie speciali

Il Decreto Legislativo 231/01 inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25: per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati si è tuttavia notevolmente ampliata. Questo l'insieme dei reati attualmente richiamati dal Decreto Legislativo 231/01, o dalle normative che ad esso fanno rinvio, da cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente:

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
 - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
 - frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
 - corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 *bis* c.p.);
 - istigazione alla corruzione (322 c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (319 *ter* c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.).

- 2) Reati informatici (Art. 24 *bis*):
 - falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);

E2i energie speciali

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).
- 3) Reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*):
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416 comma 6 c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche

E2i energie speciali

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni, quando detti illeciti sono commessi ai danni dei minorenni (art. 416, comma 7 c.p.);

- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
- delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra, esplosivi e armi clandestine (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale).

4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 *bis*):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

E2i energie speciali

- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione, alterazione od uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 5) Reati contro l'industria e il commercio (Art. 25 *bis. I*):
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frodi nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).
- 6) Reati societari (Art. 25 *ter*):
- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 *bis* c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

E2i energie speciali

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.).
- 7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 *quater*).
- 8) Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 *quater* 1).
- 9) Reati contro la personalità individuale (Art. 25 *quinquies*):
- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600 *bis* commi 1 e 2 c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

E2i energie speciali

- 10) Reati di abuso di mercato (Art. 25 *sexies*):
 - abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F. D.Lgs. 24.02.1998 n. 58);
 - manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F. D.Lgs. 24.02.1998 n. 58).

- 11) Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (Art. 25 *septies*):
 - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.).

- 12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (Art. 25 *octies*):
 - ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648 *ter*-1 c.p.).

- 13) Reati transnazionali (Legge 16.03.2006 n. 146):
 - associazione per delinquere;
 - associazione di tipo mafioso;
 - associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
 - associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
 - traffico di migranti;
 - induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
 - favoreggiamento personale.

E2i energie speciali

- 14) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 *novies*), previsti dagli artt. 171 comma 1 lett. a) *bis* e comma 3, art. 171 *bis*, 171 *ter*, art. 171 *septies* e 171 *octies* della Legge 633 del 1941.
- 15) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25 *decies*).
- 16) Reati ambientali (Art. 25 *undecies*):
- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
 - disastro ambientale (Art. 452 *quater* c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 *quinquies* c.p.);
 - delitti associativi (artt. 416 e 416 *bis* c.p.) aggravati dalla finalità di commettere un reato ambientale (art. 452 *octies* c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, T.U.A. (art. 137 commi 2, 3 e 5 D.Lgs. n. 152/06);
 - scarichi illeciti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 D.Lgs. n. 152/06, che rimandano agli artt. 103 e 104 del medesimo Decreto);
 - scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137 comma 13 D.Lgs. n. 152/06);
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 comma 1 D.Lgs. n. 152/06);

E2i energie speciali

- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 comma 3, n. DLgs 152/06);
- miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 D.Lgs. n. 152/06);
- deposito irregolare presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6 primo periodo D.Lgs. n. 152/06);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 comma 1 D.Lgs. n. 152/06);
- inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 comma 2 D.Lgs. n. 152/06)
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. n. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. n. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1 D.Lgs. n. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 comma 2 D.Lgs. n. 152/06);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* comma 6 D.Lgs 152/06);
- uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 *bis* comma 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. n. 152/06);
- alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 *bis* comma 8 D.Lgs. n. 152/06);

E2i energie speciali

- superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. n.152/06);
 - importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 commi 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
 - importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2 commi 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
 - falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche d'importazione, dichiarazioni, comunicazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, (Art. 3 *bis* comma 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 comma 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
 - versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 commi 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202);
 - versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9 commi 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202);
- 17) Reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*).

E2i energie speciali

Pare opportuno precisare che i reati elencati nel paragrafo 13 possono determinare la responsabilità dell'Ente alla sola condizione che siano connotati dal carattere della "transnazionalità". Per potersi definire transnazionale il reato deve essere stato commesso da un gruppo criminale organizzato e deve altresì ricorrere una delle seguenti circostanze:

- che il reato sia commesso in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In assenza dei suddetti requisiti le sanzioni derivanti dalla commissione dei reati anzidetti continueranno a riguardare solo le persone fisiche che li hanno commessi.

1.3 Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione

Il Modello di organizzazione e di controllo è uno strumento di gestione del rischio specifico di realizzazione di determinati reati (così, tra gli altri, G.I.P. Napoli Ordinanza 26.6.2007).

Il Decreto Legislativo 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di escludere la "colpa"

E2i energie speciali

dell'ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a suo carico.

Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'adozione del Modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

Con specifico riferimento ai reati colposi, introdotti nel Decreto Legislativo 231/2001 dapprima dalla Legge n. 123/2007 (che ha inserito i reati di omicidio e lesioni colposi commessi con violazione della normativa infortunistica) e poi dal Decreto Legislativo n. 121/2011, nonché dalla L. 68/2015 (che hanno invece introdotto i reati ambientali), deve ritenersi che, per poter andare esente da responsabilità, l'ente debba essere in grado di dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente sia stata posta in essere nonostante la preventiva adozione da parte della società di un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole, generali e speciali, volte a evitare il rischio di verifica dell'evento.

E2i energie speciali

La mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente* – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio: il Consiglio di Amministrazione – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace ed effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 Decreto Legislativo 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7 comma 4 Decreto Legislativo 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. FONTE DEL MODELLO: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

E2i energie speciali

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, Decreto Legislativo 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Grazia e Giustizia.

E2i Energie Speciali S.r.l. fa parte di Confindustria attraverso la propria adesione ad Assoelettrica.

Confindustria, nel marzo 2014, ha emanato una versione aggiornata delle proprie “*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01*”, approvata dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 21 luglio 2014. In particolare, nella Parte generale delle Linee Guida aggiornate a marzo 2014, sono stati approfonditi i lineamenti della responsabilità da reato, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, la composizione e i poteri dell’organismo di vigilanza, nonché il fenomeno dei gruppi di imprese. La Parte speciale è invece dedicata all’approfondimento dei reati presupposto attraverso la previsione di appositi *case study*.

Le linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area dell’attività aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - Codice Etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali e informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;

E2i energie speciali

- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, al quale le varie funzioni aziendali debbono inviare una serie di informazioni.

Ai fini della predisposizione dell'aggiornamento del proprio Modello di organizzazione e gestione, E2i Energie Speciali S.r.l. ha quindi espressamente tenuto conto anche:

- delle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del Decreto Ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo 231/2001;
- delle linee guida predisposte da Confindustria, aggiornate a marzo 2014;
- della dottrina e della giurisprudenza formatesi sino a oggi.

SEZIONE SECONDA

IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

DI E2I ENERGIE SPECIALI S.R.L.

1. ADOZIONE DEL MODELLO

Premessa

Preliminarmente, pare opportuno precisare che, alla fine del 2014, è stato realizzato un progetto di riorganizzazione delle attività dedicate alle Energie Rinnovabili, che ha determinato la concentrazione in Edison Energie Speciali S.p.A. (“EDENS”) - Società già controllata al 100% da Edison S.p.A. - della proprietà di numerosi impianti relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In particolare, il 70% del capitale sociale di EDENS è stato ceduto al secondo Fondo per le Infrastrutture gestito da F2i S.G.R. S.p.A. tramite la “*Investment company*” F2i ER 2 S.r.l., mentre il rimanente 30% è detenuto da Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.l. (“EPER”), Società veicolo controllata da Edison S.p.A. che possiede circa l’83 % del capitale sociale che, per la quota rimanente, è detenuto da EDF EN Italia Partecipazioni S.r.l., Società a sua volta posseduta al 100% da EDF EN Italia S.p.A..

La Società Edison Energie Speciali S.p.A. ha altresì mutato la propria denominazione in E2i Energie Speciali S.r.l..

Il riassetto delle partecipazioni societarie e industriali ha quindi determinato la concentrazione in E2i Energie Speciali S.r.l. della proprietà degli impianti relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (per un valore di circa 600 MW) e nella Società EDF EN Services Italia S.r.l., delle attività di gestione e manutenzione dei medesimi impianti eolici e fotovoltaici attraverso la scissione del ramo d’azienda operativo O&M (*Operations and Maintenance*).

E2i energie speciali

Si precisa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione di Edison Energie Speciali S.p.A., con delibera del 19 maggio 2005, aveva già adottato un Modello di organizzazione e gestione *ex* Decreto Legislativo 231/2001, successivamente aggiornato nel 2012.

In considerazione della profonda modifica dell'assetto societario e del modello di *business* della Società, nonché dei recenti interventi legislativi in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il Consiglio di Amministrazione di E2i Energie Speciali S.r.l. ha ritenuto di procedere alla predisposizione di un nuovo e più aggiornato Modello, adottando così la presente versione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2015. Il Modello sarà sottoposto a successivi aggiornamenti ove questi si rendessero necessari in ragione delle modifiche normative e/o dei mutamenti organizzativi che potrebbero riguardare la Società in futuro.

1.1 Finalità del Modello

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione di E2i Energie Speciali S.r.l. intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di E2i Energie Speciali S.r.l. e a tutti coloro che con la Società collaborano o hanno rapporti d'affari che la Società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la Società si ispira;
- informare il personale della Società, i collaboratori e i *partners* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della Società mediante: *i)* il

E2i energie speciali

continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; *ii*) la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; *iii*) l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

Va peraltro rilevato che E2i Energie Speciali S.r.l., proprio in considerazione del nuovo Modello di *business*, come più diffusamente indicato al successivo par. 1.3 non è dotata, al proprio interno, di alcune funzione di staff e della funzione di sviluppo, per le quali si avvale delle competenti strutture di Edison S.p.A. sulla base di specifici contratti di servizio.

Pertanto, per le attività svolte direttamente da Edison S.p.A., i servizi e le prestazioni vengono resi secondo quanto previsto nelle procedure della stessa Edison S.p.A.. In generale, le procedure di Edison S.p.A. possono costituire un riferimento metodologico per E2i Energie Speciali S.r.l., ove applicabile.

1.2 Presupposti del Modello: il sistema integrato dei controlli interni

I principali obiettivi del sistema dei controlli interni della Società si sostanziano nel garantire con ragionevole certezza il raggiungimento di obiettivi operativi, d'informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema dei controlli interni concerne l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi da perdite e nella salvaguardia del patrimonio aziendale: in tal caso, il sistema dei controlli interni mira ad assicurare che in tutta l'organizzazione il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'obiettivo di informazione si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi e affidabili per il processo decisionale all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di

E2i energie speciali

assicurare documenti affidabili diretti all'esterno, nel rispetto della tutela della riservatezza del patrimonio informativo aziendale;

- l'obiettivo di conformità assicura che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne.

Il sistema dei controlli coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno della Società si basa sui seguenti elementi qualificanti:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema di policy, procedure e comunicazioni organizzative;
- sistemi informatici già orientati alla segregazione delle funzioni e regolati da procedure interne che garantiscono sicurezza, *privacy* e corretto utilizzo da parte degli utenti;
- sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza in linea con lo standard ISO 14001 e con la normativa internazionale OHSAS 18001, adesione volontaria e registrazione a Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) in conformità al Regolamento 1221/2009 della Unione Europea;
- sistema di pianificazione, controllo di gestione e reporting;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità assegnate;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale;
- sistema sanzionatorio.

E2i energie speciali

Alla base di questa articolazione dei controlli stanno i seguenti principi generali:

- ogni operazione, transazione o azione deve essere verificabile, documentata e coerente;
- nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo (segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il *General Counsel* di E2i Energie Speciali S.r.l. - nonché la Direzione Internal Audit di Edison S.p.A. sulla base di un apposito contratto di *service* - nell'ambito di quanto stabilito dalle leggi, normative e codici di comportamento vigenti.

La responsabilità circa il corretto funzionamento del Sistema di Controllo Interno è propria di ciascuna struttura organizzativa per tutti i processi di cui ha la responsabilità gestionale.

La tipologia di struttura dei controlli aziendali esistente prevede:

controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;

attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volta a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti sulla base di controlli di natura gerarchica;

revisione interna, finalizzata alla valutazione dell'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative, attraverso un'attività di monitoraggio dei rischi e dei controlli di linea in essere. L'attività si estende a tutti i processi e

le aree delle Società e comprende il monitoraggio sia dei rischi di natura finanziaria che di quelli di natura operativa.

Nonostante il sistema dei controlli interni esistente contenga elementi validi per poter essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 231/2001, il Consiglio di Amministrazione, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e reputazione, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ha deciso di condurre un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto Legislativo 231/2001 e, ove necessario, ad adeguarli al fine di renderli conformi alle citate finalità.

1.3 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 231/2001 espressamente prevede che il Modello di organizzazione e gestione dell'ente debba *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati”*. L'identificazione dei processi societari *“sensibili”* alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato ha rappresentato pertanto il punto di partenza per la definizione del Modello di E2i Energie Speciali S.r.l. Si è così provveduto a effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere dalla Società nonché delle sue strutture organizzative, onde individuare i *“rischi di reato”* ravvisabili nei settori di attività.

In tal modo, si è inteso *“ritagliare”* il Modello sugli specifici ambiti operativi e sulle strutture organizzative di E2i Energie Speciali S.r.l., con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili.

E2i energie speciali

La definizione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, che sono state realizzate nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività progettuale realizzata nonché il rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 231/2001.

Il Modello è stato progettato e realizzato in collaborazione fra le strutture della Società e primari consulenti esterni.

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi e disponibile presso la Società relativa a:

- organigramma;
- statuto;
- deleghe e procure;
- contratti significativi.

La suindicata documentazione è stata quindi esaminata al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

II fase: identificazione delle attività a rischio

È stata effettuata una mappatura di tutta l'attività della Società, articolata sulla base delle diverse unità operative.

È seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dal Decreto Legislativo 231/2001.

E2i energie speciali

In ragione dell'attività di E2i Energie Speciali S.r.l., si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio in relazione a talune tipologie di reato, e precisamente: i delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25), i delitti informatici (art. 24 *bis*), i delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*), i reati societari e il delitto di corruzione tra privati (art. 25 *ter*), i delitti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 *septies*), i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies*), il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies*), e infine i reati ambientali (art. 25 *undecies*).

Per quanto attiene, invece, ai seguenti reati: delitti di falsità in valori e segni (art. 25 *bis*), delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* 1), delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1), delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*), delitti di abuso di mercato (art. 25 *sexies*), delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*), nonché il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*), si è ritenuto che la specifica attività svolta da E2i Energie Speciali S.r.l. non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori e i *partners* commerciali al rispetto dei valori di solidarietà, di tutela della personalità individuale, di correttezza, di trasparenza, di moralità, di rispetto delle leggi e dei provvedimenti delle autorità pubbliche (e, *in primis*, dell'Autorità Giudiziaria).

L'identificazione delle aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 è stata effettuata mediante

E2i energie speciali

un'intervista condotta da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, e con la costante assistenza del *General Counsel*, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati – ossia il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i responsabili della singole Funzioni aziendali - ritenuti i soggetti provvisti delle migliori conoscenze riguardo l'operatività della Società. I risultati dell'incontro sono stati documentati attraverso un'analitica verbalizzazione e delle sintetiche schede descrittive, che sono state utilizzate per la realizzazione del Modello e che sono tenute disponibili presso l'Organismo di Vigilanza.

Siffatte schede, oltre a illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, rappresentano i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal Decreto Legislativo 231/2001. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

A ulteriore verifica della concretezza ed esattezza dei rilievi riportati nelle schede, nonché di quanto riportato nella verbalizzazione, la suddetta documentazione è stata sottoposta all'esame degli esponenti aziendali.

Le categorie di attività identificate nel cui ambito è stata riscontrata la sussistenza del rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo 231/2001 sono le seguenti:

- a) Gestione dello sviluppo e della realizzazione dei progetti e delle attività di esercizio e manutenzione degli impianti;
- b) Amministrazione, contabilità e controllo di gestione;
- c) Flussi finanziari
- d) Rimborso economico a fronte del congestionamento della rete di distribuzione energetica;
- e) Processo acquisti di beni e di servizi;
- f) Gestione degli acquisiti di energia elettrica;

E2i energie speciali

- g) Gestione del ciclo con le controparti private;
- h) Gestione del ciclo attivo nei confronti del GSE;
- i) Gestione delle comunicazioni nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- j) Sponsorizzazioni;
- k) Gestione dei sistemi informativi;
- l) Gestione dei contenziosi;
- m) Gestione delle risorse umane;
- n) Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- o) Adempimenti in materia ambientale.

In questo ambito sono state altresì segnalate anche le aree a rischio c.d. “strumentali” ossia quelle in cui, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione:

- a) Gestione dello sviluppo, della realizzazione dei progetti e delle attività di esercizio e manutenzione degli impianti;
- b) Amministrazione, contabilità e controllo di gestione;
- c) Flussi finanziari;
- d) Processo acquisti di beni e di servizi;
- e) Gestione degli acquisti di energia elettrica;
- f) Gestione del ciclo con le controparti private;
- g) Gestione dei sistemi informativi;
- h) Gestione delle risorse umane.

Per lo svolgimento delle attività ricomprese in queste categorie E2i si avvale del supporto delle competenti Direzioni/Funzioni di Edison S.p.A. e di EDF EN Services Italia S.r.l. in base a quanto definito rispettivamente nei contratti di service, di Sviluppo, di Off-Take dell’energia e nel contratto di O&M.

E2i energie speciali

Va infatti rilevato che E2i Energie Speciali S.r.l. non è dotata, al proprio interno, delle Funzioni Personale e Organizzazione, Approvvigionamenti, Patrimoniale, Relazioni Esterne, Ingegneria, Affari Istituzionali e Regolatori, Information and Technology, Facility Management e Security, per le cui prestazioni si avvale delle Funzioni di Edison S.p.A. in forza di un apposito contratto di servizi. Con riferimento alle altre funzioni di staff (ad es. Amministrazione e Affari Legali), Edison S.p.A. ne svolge gran parte delle attività rispondendo al presidio esistente in E2i Energie Speciali S.r.l. La stessa Edison S.p.A., in virtù di un apposito contratto di Sviluppo stipulato con E2i Energie Speciali S.r.l., effettua attività di sviluppo degli *asset* di E2i Energie Speciali S.r.l.. Inoltre, sulla base del Contratto di “*Off-Take*”, Edison S.p.A. gestisce il dispacciamento e la vendita della produzione di energia elettrica prodotta dagli impianti della stessa E2i Energie Speciali S.r.l.

Si precisa, inoltre, che, a seguito della scissione del ramo d’azienda operativo O&M, tutte le attività di gestione e manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici di proprietà di E2i Energie Speciali S.r.l. sono svolte da EDF EN Services Italia S.r.l. in virtù di un contratto di O&M.

Conseguentemente, con riferimento a quanto sopra riportato per le aree a rischio, è opportuno rammentare che – per tutte le attività che vengono svolte dalle Funzioni di Edison S.p.A. ovvero da EDF EN Services Italia S.r.l. – la validità dei presidi si misura, da un lato, sull’efficacia del Modello Organizzativo e delle specifiche procedure adottate da Edison S.p.A. e da EDF EN SERVICE ITALIA S.r.l., dall’altro lato, attraverso la vigilanza da parte di E2i Energie Speciali S.r.l. a che, nelle attività espletate da Edison S.p.A. e da EDF EN Services Italia S.r.l., dette procedure vengano rispettate quanto all’ambito di applicazione direttamente riferibile all’attività di E2i Energie Speciali S.r.l.

E2i energie speciali

In proposito, occorre altresì precisare che le prestazioni regolate nei contratti di servizi stipulati con Edison S.p.A. sono state valutate anche quale area di rischio con riferimento ai possibili illeciti rilevanti *ex* Decreto Legislativo 231/2001 che attraverso di essi si potrebbero realizzare. Si è, quindi, prestata particolare attenzione alle ragioni che hanno ispirato la stipulazione di detto contratto, ai corrispettivi pattuiti e ai sistemi di controllo posti a valle dell'esecuzione di tali contratti.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto ai soggetti responsabili della gestione delle attività identificate di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato. Il risultato di siffatta attività è stato documentato nelle schede e nel verbale d'intervista, disponibili presso la Società.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi riportata dalle schede è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal Decreto Legislativo 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Nei casi in cui sono state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente presidiate, si è provveduto a identificare, con il supporto dei soggetti responsabili di tali attività, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero anche solo di fatto rispettate nella pratica operativa. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata a individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

V fase: definizione dei protocolli

Si è dunque definito un protocollo di decisione per ciascuna area in cui un'ipotesi di rischio fosse stata ravvisata come sussistente e non fosse stato

E2i energie speciali

identificato un sufficiente presidio di controllo, così come anche nelle attività nelle quali sono stati identificati adeguati presidi, al fine di evidenziare i principi e regole generali di tali presidi. I protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono stati sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio per la loro valutazione e approvazione.

I protocolli sono tra l'altro ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Ciascun protocollo di decisione viene formalmente recepito da una comunicazione di servizio indirizzata alle unità operative di riferimento, rendendo così ufficiali e obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un profilo di rischio.

Un efficace sistema di protocolli non può poi prescindere dal raffronto con il sistema di Procure e Deleghe in essere, al fine di accertare la coerenza del conferimento dei poteri rispetto ai processi decisionali disciplinati.

A tal fine, E2i Energie Speciali S.r.l. opera secondo il principio in base al quale solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possono assumere impegni verso i terzi in nome e per conto della società di appartenenza, nell'ambito di un sistema generale che attribuisca a ogni soggetto poteri corrispondenti alla posizione gerarchica ricoperta.

E2i energie speciali

L'obiettivo cui si è inteso tendere è quello del rispetto del criterio tramite cui le Procure notarili vengono conferite, nell'ambito delle responsabilità organizzative e dei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato di E2i Energie Speciali S.r.l., al fine di permettere a persone fisiche, dipendenti o meno della Società, di porre in essere, a nome e per conto della Società, atti impegnativi verso l'esterno per la Società stessa e il potere di rappresentarla, limitatamente a quanto necessario per la gestione delle attività affidate.

I poteri espressi in Procura sono definiti in accordo con:

- le disposizioni di legge (ove esistenti);
- i poteri e relativi limiti che sono assegnati al Presidente e all'Amministratore Delegato di E2i Energie Speciali S.r.l.;
- la posizione organizzativa del destinatario della Procura;
- le valutazioni gestionali, di volta in volta, effettuate dal Presidente e dall'Amministratore Delegato di E2i Energie Speciali S.r.l., in funzione delle responsabilità, delle competenze e del livello di esperienza del destinatario della Procura e dello specifico contesto nel quale dovranno essere esercitati i poteri contenuti nella procura stessa.

La Procura notarile viene conferita dal Presidente e dall'Amministratore Delegato di E2i Energie Speciali S.r.l. o da altri Procuratori della Società (ove ad essi la procura attribuisca il potere di conferire delega), nei limiti dei poteri a loro volta assegnati.

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati è stata realizzata mediante la predisposizione di un regolamento di spesa (che tenesse appunto in considerazione anche gli identificati rischi di commissione di ipotesi di reato), espressamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Segnatamente, il regolamento di spesa costituisce un documento riepilogativo sia dei flussi monetari e finanziari all'interno dell'azienda, sia

E2i energie speciali

dei soggetti dotati dei poteri di movimentazione e di spesa delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il Codice Etico adottato dalla Società, improntato alle esigenze espresse dal Decreto Legislativo 231/2001 e ispirato alla sana, trasparente e corretta gestione della Società.

1.4 Struttura del Modello: sezioni prima e seconda e allegati

In considerazione delle caratteristiche sopra esposte, il presente Modello si compone di una sezione prima a carattere generale, volta a illustrare la funzione e i principi del Modello nonché i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001 e delle principali norme di riferimento.

La sezione seconda costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall'adozione, alla individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell'organismo di vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione del personale, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.

Il Modello si completa quindi con i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante:

1. Codice Etico;
2. Protocolli a presidio dei profili di rischio identificati;
3. Regolamento di spesa.

1.5 Destinatari

Come illustrato sopra, il Modello è indirizzato a tutto il personale di E2i Energie Speciali S.r.l. e, in particolare, a quanti si trovino a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono

E2i energie speciali

dunque essere rispettate dal personale dirigente che opera in nome e per conto della Società e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità di seguito indicate (seconda parte, capitolo 5).

Il rispetto del Modello è richiesto anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e *partners* commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena – in difetto – la possibilità per E2i Energie Speciali S.r.l. di recedere dal contratto o di risolverlo.

1.6 Adozione del Modello da parte di E2i Energie Speciali S.r.l.

Il *business* principale di E2i Energie Speciali S.r.l. è rappresentato dalla produzione di energia rinnovabili, mediante la costituzione e la gestione di parchi eolici e fotovoltaici. Nello specifico, poi, si segnala che tutti gli impianti eolici e fotovoltaici sono di proprietà di E2i Energie Speciali S.r.l..

La Società opera esclusivamente sul territorio italiano, ove sono localizzati tutti gli impianti.

Essa si articola nelle seguenti Unità Organizzative e aree di competenza *Corporate: Chief Financial Officer, General Counsel, Health, Safety & Environment, Asset Management, Technical Department, Area Management.*

Per le restanti aree di attività non gestite internamente, come già indicato, la Società si avvale dei servizi erogati da Edison S.p.A., in virtù dei contratti all'uopo formulati e gestiti, nonché delle prestazioni di EDF EN Services Italia S.r.l., in virtù del contratto di O&M. E2i Energie Speciali S.r.l. ha previamente verificato l'idoneità dei protocolli di Edison S.p.A., nonché delle procedure di EDF EN Services Italia S.r.l. nelle attività oggetto di

outsourcing a rappresentare un valido presidio rispetto ai rischi di commissione dei reati individuati in sede di mappatura dei rischi.

2. ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6, comma 1, Decreto Legislativo 231/2001 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Come noto, la composizione collegiale di tale organismo appare la miglior garanzia per consentire allo stesso di poter efficacemente assolvere ai propri compiti.

Ulteriore caratteristica dell'OdV è rappresentata dal fatto che i suoi membri abbiano una conoscenza approfondita dell'attività della Società e che siano al contempo dotati di quell'autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell'OdV che delle sue funzioni.

Queste dunque, riepilogando e approfondendo, le caratteristiche dell'OdV, imprescindibili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello:

- *autonomia e indipendenza*, fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento quale unità di *staff* in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'OdV - proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione - effettuerà un'attività di *reporting* direttamente al Consiglio di

E2i energie speciali

Amministrazione. Inoltre, la composizione dell'OdV e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;

- *professionalità*, necessaria per l'espletamento delle delicate e incisive funzioni ad esso riconosciute;
- *continuità di azione*, a tal fine, l'OdV deve:
 - o lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - o curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - o rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società.

Le Linee Guida di Confindustria, nella recente versione aggiornata a Marzo 2014, hanno fornito ulteriori specificazioni e suggerimenti sull'Organismo di Vigilanza, ponendo l'accento sui requisiti di autonomia e l'indipendenza e sulla continuità d'azione.

In particolare, sotto il primo profilo, Confindustria raccomanda di evitare eventuali situazioni di conflitto di interessi - che si potrebbero determinare in caso di sovrapposizione tra la figura del controllore e del controllato - mantenendo quindi distinta la posizione del soggetto vigilato rispetto al componente dell'OdV, nonché attraverso la previsione di cause di ineleggibilità o decadenza dei membri dell'Organismo di vigilanza.

Sotto il profilo della continuità dell'azione, Confindustria suggerisce, in via alternativa, che all'interno dell'OdV vi siano soggetti interni alla società ovvero la costituzione di una segreteria tecnica che coordini l'attività dell'OdV.

E2i energie speciali

Il Consiglio di Amministrazione di E2i Energie Speciali S.r.l. ha quindi ritenuto di optare per un tipo di composizione tri-soggettiva chiamando a far parte dell'OdV il Presidente del Collegio Sindacale e due membri esterni.

La scelta di inserire nell'OdV la figura del Presidente del Collegio Sindacale è motivata dall'esigenza di individuare un soggetto idoneo che conosca la specifica realtà aziendale della Società e possa al meglio poter assolvere ai compiti di vigilanza imposti dalla normativa in ragione delle proprie specifiche competenze e, al contempo, della posizione di autonomia e di indipendenza che concorrono a caratterizzare le sue qualità. Peraltro, le stesse Linee Guida di Confindustria riconoscono a tale profilo, per gli stessi compiti che l'ordinamento gli attribuisce, l'adeguata professionalità necessaria per adempiere al compito di vigilanza sul Modello.

Infine, la scelta di chiamare a far parte dell'OdV anche due professionisti esterni, specializzati in materie connesse alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 231/2001 e, al contempo, liberi da vincoli economici o professionali con la Società, assicura la necessaria competenza, non disgiunta dalla piena indipendenza.

Proprio con riferimento a tale ultimo requisito è importante evidenziare come, in virtù della soluzione anzidetta, i membri dell'OdV risultino dunque estranei a qualsivoglia funzione operativa, così come raccomandato anche dalle linee guida di Confindustria.

Si ritiene che un OdV così composto possa assicurare una conoscenza approfondita delle attività effettuate dalla Società e la continuità d'azione con il precedente organismo.

I componenti nominati, nonché quelli che dovessero in futuro sostituirli, debbono possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interesse

E2i energie speciali

e assenza di rapporti di parentela con il vertice societario. La ricorrenza e la permanenza di tali requisiti verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione sia in sede di nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'OdV resterà in carica.

In particolare, costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

- la condanna (anche non definitiva) per uno dei reati previsti nel Decreto Legislativo 231/2001;
- la condanna (anche non definitiva) a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere appieno le proprie funzioni, si è poi previsto che lo stesso potrà avvalersi di consulenti interni ed esterni. Più precisamente:

- potrà avvalersi delle competenze specifiche delle Unità Organizzative interne all'azienda;

potrà in ogni caso avvalersi di consulenti esterni per le specifiche competenze che l'OdV ritenesse opportune;

nell'esercizio della propria attività potrà fare affidamento sulla collaborazione del *General Counsel* e, nell'ambito del contratto di *service* in essere, del personale della Direzione Internal Audit di Edison S.p.A., secondo il regolamento che l'OdV stesso è chiamato a predisporre.

E2i energie speciali

Al fine di consentire all'OdV la migliore conoscenza sull'attuazione del Modello, sulla sua efficacia e sul suo effettivo funzionamento, nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello stesso, è fondamentale che l'OdV operi sempre in stretto collegamento con le realtà aziendali.

A garanzia di una più concreta e perciò efficace possibilità di attuazione del Modello, è stato individuato nel Presidente della Società il referente aziendale dell'OdV. Egli è infatti l'anello di congiunzione operativo e informativo con i responsabili di ciascun settore di attività nel quale è stata riconosciuta, allo stato attuale, la sussistenza di ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge, ossia con quegli stessi soggetti che – d'intesa con il Presidente – hanno altresì concorso a definire i protocolli idonei a presidiare i rischi rilevati. Il Presidente è dunque il soggetto che meglio può consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, atteso che è la persona che più conosce l'operatività concreta e il funzionamento delle attività aziendali.

Il Presidente della Società è quindi tenuto a riferire all'OdV al fine di meglio consentire all'OdV stesso il rispetto e l'adempimento del proprio obbligo di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Sempre al fine di preservare l'effettività dell'autonomia e imparzialità dell'Organo, E2i Energie Speciali S.r.l. ha ritenuto opportuno determinare le regole generali che ne presidiano e garantiscono l'operatività.

In particolare, è previsto che l'OdV rimanga in carica fino alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del progetto di bilancio al 31 dicembre 2016.

In tale periodo il compenso annuale, che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione, non potrà subire alcuna variazione, se non quelle

E2i energie speciali

determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali. L'eventuale revoca dell'OdV, da disporsi *esclusivamente* per ragioni connesse a rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito ovvero per l'intervento delle sopra richiamate cause di decadenza, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale e, successivamente, all'Assemblea degli azionisti.

Per tutti gli altri aspetti operativi l'OdV provvederà ad autoregolamentarsi attraverso una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento.

2.2 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV sono espressamente definiti dal Decreto Legislativo 231/2001 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- vigilare su funzionamento e osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

In adempimento al primo di siffatti compiti, all'OdV sono affidate le seguenti attività:

- predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
- disciplinare le modalità e la tempistica di raccolta di informazioni da parte del Presidente della Società;
- effettuare verifiche su base continuativa, nell'ambito del Piano annuale, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;

E2i energie speciali

- esaminare le relazioni semestrali del Presidente della Società, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello. L'OdV dovrà pertanto anche svolgere controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti di E2i Energie Speciali S.r.l. e i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.

Per tutte le attività che vengono svolte da Edison S.p.A. e/o da EDF EN Services Italia S.p.A. in favore di E2i Energie Speciali S.r.l. in forza dei contratti di cui si è già fatta menzione in precedenza, l'OdV potrà rivolgere le proprie richieste ed effettuare gli approfondimenti ritenuti opportuni direttamente nei confronti del Responsabile dell'Unità Organizzativa della Società, dal quale pure riceverà – attraverso le strutture aziendali – il flusso informativo semestrale e ogni altra comunicazione prevista dal presente Modello.

E2i energie speciali

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello è necessario premettere che l'adozione di eventuali sue modifiche è di competenza dell'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione e, in delega, Presidente), il quale appunto, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 231/2001, ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

Quanto al compito dell'OdV di curare l'aggiornamento del Modello, tale funzione si traduce nelle seguenti attività:

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;
- vigilare sull'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge;
- valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione.

E' importante evidenziare che - al fine di garantire piena efficacia della sua azione - l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'OdV di poter svolgere i suoi

E2i energie speciali

compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'OdV – pur non potendo naturalmente il Decreto Legislativo 231/2001 modificare la legislazione di diritto societario vigente, così come la disciplina statutaria adottata dalla Società nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, attraverso l'istituzione di organismi gerarchicamente sovraordinati rispetto al Consiglio di Amministrazione – debbono tuttavia prevedersi forme di intervento che consentano, anche e tanto più nei confronti dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza e di direzione, da individuarsi proprio nei membri del Consiglio di Amministrazione, un effettivo rispetto dell'insieme dei presidi e delle regole previsti dal Modello.

Nel caso si dovesse verificare – in relazione all'ipotesi di costituzione in giudizio della Società secondo quanto espressamente previsto dall'art. 39 del Decreto Legislativo 231/2001 – un conflitto d'interessi tra il legale rappresentante-imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e l'ente, gli organi sociali competenti, procederanno a nominare in piena autonomia un “*procuratore speciale ad litem*” ovvero un “*legale rappresentante pro-tempore*” con potere di rappresentanza circoscritto al processo penale in essere per l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente.

All'Organismo di Vigilanza spetta di intervenire nei confronti di detti soggetti – anche attraverso l'esercizio di poteri sanzionatori di cui meglio si dirà più avanti e salva ovviamente ogni ulteriore e ancor più severa determinazione dell'Assemblea con riferimento alla cessazione del rapporto fiduciario che dovesse intervenire nei confronti di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione – ove gli stessi dovessero mettere in atto azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni previste o richiamate nel presente Modello organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza di E2i Energie Speciali S.r.l., a fronte dei processi aziendali gestiti nell'ambito dei contratti in essere con Edison S.p.A. e con EDF EN Services Italia S.r.l., potrà confrontarsi e scambiare informazioni con gli Organismi di Vigilanza delle Società coinvolte, al fine di conseguire una visione complessiva dell'efficienza del sistema dei controlli e del monitoraggio dei rischi reato, ferma restando l'esclusiva competenza dell'OdV di E2i Energie Speciali S.r.l. a conoscere e deliberare in ordine ad eventuali violazioni del Modello della Società.

2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza svolge direttamente attività di *reporting* nei confronti del:

- Consiglio di Amministrazione della Società;
- Collegio sindacale.

Il riporto a detti organi costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori affidato, per previsione legislativa e statutaria, ai soci.

Su base semestrale, l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale:

- lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il semestre e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta;
- il piano semestrale delle verifiche predisposto per il semestre successivo.

E2i energie speciali

L'OdV potrà in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di tale organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente e ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'attività di *reporting* dell'OdV nei confronti del Consiglio di Amministrazione avverrà solo con le modalità sopra descritte e sarà esercitato anch'esso sempre in modo collegiale.

2.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto Legislativo 231/2001 enuncia pure, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

E2i energie speciali

Sono stati pertanto istituiti i seguenti obblighi, gravanti sugli organi sociali, sul Presidente, nonché su tutto il personale di E2i Energie Speciali S.r.l., con le modalità meglio qui di seguito precisate.

In particolare, gli organi sociali devono riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Il personale, dipendente e non, deve riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Codice Etico e del Modello o inerenti alla commissione di reati rilevanti ai fini 231.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione anonimo consistente nell'invio all'OdV di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta elettronica (odv@e2ienergiespeciali.it); siffatta modalità di trasmissione delle informazioni è intesa a garantire la riservatezza per i segnalatori del messaggio, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei confronti del segnalante.

L'OdV valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV valuta l'opportunità di procedere a indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

L'OdV stabilisce nel suo regolamento di funzionamento le modalità di relazione con i diversi organi di controllo, nell'ambito del principio generale

E2i energie speciali

di acquisire informazioni utili in relazione ai compiti e agli obiettivi dello stesso OdV.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose innanzi indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, del Ministero dell'Ambiente, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

È istituito inoltre un obbligo di riporto funzionale a carico del Presidente. In particolare, questi deve riportare all'OdV:

- semestralmente sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal Decreto Legislativo 231/2001), mediante una relazione scritta;
- tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso.

E2i energie speciali

Le modalità e le tempistiche del flusso informativo all'OdV da parte del Presidente potranno essere normate più in dettaglio dallo stesso OdV.

Il Presidente della Società, nei flussi semestrali, si impegna pertanto con dichiarazione scritta alla conoscenza e al rispetto delle regole previste dal Modello, nonché al puntuale svolgimento dei suoi compiti di supervisione e controllo.

Lo stesso valuta, in relazione alla complessità dell'attività svolta, se nominare un soggetto "*focal point*" con il compito di supportarlo nell'adempimento delle proprie responsabilità inerenti all'attuazione del Modello 231 per la parte di competenza.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdV può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

3 SISTEMA DISCIPLINARE

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal Decreto Legislativo 231/2001, è necessario che lo stesso individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 231/2001 in questione, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei Modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”*.

Quanto alle sanzioni, di seguito meglio illustrate, si è proceduto a un raccordo tra le previsioni della normativa giuslavoristica, i principi e le esigenze del Modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/01, nonché alle Linee Guida aggiornate di Confindustria.

3.1. Destinatari e definizioni

Sono tenuti all'osservanza del Modello e del Codice Etico e sono, quindi, destinatari del presente sistema disciplinare: i soggetti che nell'ambito della Società rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (i cc.dd. soggetti apicali); le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, ossia i dipendenti della Società, ivi compresi i dirigenti nonché i soggetti utilizzati da E2i Energie Speciali S.r.l. nell'ambito di somministrazione di lavoro, appalto di servizi e i lavoratori a domicilio (i cc.dd. Lavoratori Subordinati); i sindaci; i collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi quelli a progetto e a programma, nonché i lavoratori autonomi di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile (Lavoratori Autonomi), che collaborino con E2i Energie Speciali S.r.l. e, in

generale, i consulenti esterni, i *partners* commerciali (imprese individuali e/o Società) e tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di qualsivoglia prestazione lavorativa, ivi compresi le agenzie per il lavoro e gli appaltatori di servizi di cui agli artt. 4, 20 e 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003.

3.2. Condizioni

Il sistema disciplinare opera nei confronti di tutti i destinatari sopra meglio individuati, ogni qual volta siano accertate azioni non conformi alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate dal Modello o dal Codice Etico, a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico dell'autore della violazione.

Nello specifico, costituisce illecito disciplinare:

- a) la violazione delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico;
- b) la violazione delle prescrizioni contenute nella Parte Generale del Modello;
- c) la violazione delle procedure e dei protocolli formalizzati nella Parte Speciale del Modello;
- d) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e all'organismo di vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello

È sempre riconosciuto alla Società il diritto di chiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del Modello medesimo.

3.3. Apparato sanzionatorio

3.3.1. Sanzioni disciplinari nei confronti dei Lavoratori Subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri

Le violazioni commesse da operai, impiegati e quadri dipendenti della

E2i energie speciali

Società, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei a esporre la Società all'applicazione di misure previste dal Decreto Legislativo 231/2001, potranno comportare l'adozione delle seguenti sanzioni disciplinari, nei limiti stabiliti dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro:

- (a) il rimprovero scritto;
- (b) la multa;
- (c) la sospensione;
- (d) il licenziamento con o senza preavviso.

Le sanzioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono saranno adottate in caso di mancanze che, in considerazione delle circostanze specifiche che le hanno determinate, non siano così gravi da rendere applicabile una diversa sanzione.

La sanzione di cui alla lettera (d) invece potrà essere adottata nei confronti dei dipendenti colpevoli di mancanze che siano così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto, oppure, in caso di recidiva di mancanze comportanti l'adozione di sanzioni di cui alle lettere (a), (b) e (c), nei modi e con i tempi previsti dal Contratto Collettivo applicabile, oppure, qualora la finalità della condotta sia quella di assicurare un vantaggio personale, indipendentemente dalla gravità dell'inadempimento.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità, nonché, in generale, del Contratto Collettivo e delle norme di legge applicabili al rapporto di lavoro. In ossequio al principio del contraddittorio, sarà inoltre sempre assicurato il coinvolgimento del soggetto interessato: una volta formulata - in forma tempestiva e specifica - la contestazione dell'addebito, l'interessato avrà sempre la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

3.3.2. Sanzioni disciplinari nei confronti dei Lavoratori Subordinati con la qualifica di dirigenti

Le violazioni commesse dai dirigenti della Società, nonché, in generale,

E2i energie speciali

l'assunzione di comportamenti idonei a esporre la Società all'applicazione di misure previste dal Decreto Legislativo 231/2001, potranno determinare, alle condizioni di cui al punto 2.2, l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto del principio di proporzionalità e del contraddittorio di cui al punto precedente, nonché, in generale, del Contratto Collettivo e delle norme di legge applicabili al rapporto di lavoro.

3.3.3. Sospensione cautelare

L'accertamento delle violazioni di cui al punto 3.3.2, nonché l'accertamento dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organo competente circa le violazioni commesse da sottoposti, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, alle condizioni di cui al punto 3.2, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'adibizione a incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 codice civile.

3.3.4. Sanzioni nei confronti degli Amministratori

La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate dal Modello da parte degli amministratori è sanzionata, a seconda della gravità dell'infrazione e in considerazione della particolare natura del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- (a) la sospensione dalla carica per un periodo compreso tra un mese e sei mesi;
- (b) la revoca delle deleghe all'amministratore;
- (c) la decurtazione degli emolumenti all'amministratore senza deleghe;
- (c) la convocazione dell'Assemblea per l'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 2383 c.c. (ossia la revoca).

In particolare, si prevede che:

E2i energie speciali

➤ il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, disponga la sospensione dalla carica (per un periodo compreso tra 1 mese e 6 mesi) o la revoca delle deleghe (con la conseguente decurtazione degli emolumenti), nei confronti dell'Amministratore Delegato che:

= violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello e con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola a una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;

= adotti, nell'espletamento delle attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello o con il Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;

➤ il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, disponga la sospensione dalla carica (per un periodo compreso tra 1 mese e 6 mesi) o la decurtazione degli emolumenti, nei confronti dell'Amministratore senza deleghe che:

= violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola a una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;

= adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del Decreto Legislativo. 231/2001;

➤ l'Assemblea adotti il Provvedimento di Revoca di cui all'art. 2383 c.c. nei confronti dell'amministratore che:

= nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, assuma un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto Legislativo 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della Società di promuovere, *ex art. 2393 c.c.*, l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori.

Ove l'Amministratore sia inoltre munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporterà anche la revoca della procura stessa.

3.3.5. Sanzioni disciplinari nei confronti dei Sindaci

La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate dal Modello da parte dei sindaci è sanzionata, a seconda della gravità dell'infrazione e in considerazione della particolare natura del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- (a) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- (b) la sospensione dalla carica per un periodo compreso tra un mese e sei mesi;
- (c) la convocazione dell'Assemblea per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2400 c.c. (revoca), che deve essere successivamente approvato con decreto dal Tribunale, sentito il sindaco stesso.

In particolare, si prevede che:

- il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, diffidi al puntuale rispetto delle previsioni o sospenda dalla carica (per un periodo compreso tra un mese e sei mesi) il sindaco che:
 - = violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello e con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola a una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;
 - = adotti, nell'espletamento delle attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello o con il Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;

E2i energie speciali

➤ l'Assemblea adotti il Provvedimento di Revoca di cui all'art. 2400 c.c. nei confronti del sindaco che:

= nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, assuma un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto Legislativo 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della Società di promuovere, *ex art. 2407 comma 3 c.c.*, l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci.

3.3.6. Sanzioni nei confronti dei Lavoratori Autonomi, consulenti esterni e partners commerciali

I contratti stipulati da E2i Energie Speciali S.r.l. con i Lavoratori Autonomi, consulenti esterni e *partners* commerciali devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello adottato da E2i Energie Speciali S.r.l. ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, e dell'obbligo di attenersi a questi.

I contratti con tali soggetti conterranno una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connesse all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto di E2i Energie Speciali S.r.l. di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto Legislativo 231/2001.

3.3.7. Adozione di Clausole di Salvaguardia in ambito contrattuale per i Lavoratori Autonomi, consulenti esterni e partners commerciali

Nei contratti con le agenzie per il lavoro e con gli appaltatori di servizi di cui sopra, consulenti esterni e *partners* commerciali, saranno inserite specifiche clausole che impegnino tali soggetti a informare i propri dipendenti, utilizzati da E2i Energie Speciali S.r.l. o che svolgano la loro

E2i energie speciali

prestazione presso o in favore di quest'ultima, dei rischi che possono determinare la responsabilità amministrativa di E2i Energie Speciali S.r.l., dell'esistenza del Codice Etico e dei Protocolli di E2i Energie Speciali S.r.l. e dell'obbligo di attenersi a questi. E2i Energie Speciali S.r.l. provvederà, inoltre, a prevedere sanzioni specifiche ed efficaci nel caso di violazione del Codice Etico e dei predetti Protocolli da parte di questi ultimi, nonché di inserire specifiche clausole di recesso e/o clausole risolutive espresse connesse con tale adempimento di informazione. Nei contratti di somministrazione di manodopera sarà, altresì, espressamente prevista a carico dell'Agenzia per il lavoro, oltre alle clausole di cui sopra, la necessità di applicare le sanzioni disciplinari di cui al sistema sanzionatorio ai dipendenti somministrati nel caso d'inadempimento.

3.4 Compiti delle funzioni aziendali

È compito della Unità organizzativa che si avvale dei soggetti di cui al punto n. 3.3.7 e che è comunque designata responsabile del processo in cui ricadono le attività degli stessi, annotare ogni dato e ogni notizia che consenta di conoscere e valutare i comportamenti dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi in cui l'Organismo di Vigilanza ne faccia richiesta, tali dati devono essere messi a disposizione del medesimo, al fine di consentire lo svolgimento dei suoi compiti.

3.5 Organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

A seguito della segnalazione da parte dell'OdV di violazioni del Modello, il Consiglio di Amministrazione della Società, con il supporto della Direzione Human Resources di Edison S.p.A. (che agisce per conto di E2i Energie Speciali S.r.l. in forza di apposito contratto di servizi) apre il procedimento disciplinare e lo istruisce, secondo le usuali modalità già previste per legge.

La fase istruttoria, diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze delle attività dell'OdV è dunque condotta, nello stretto tempo occorrente, dalla funzione aziendale ora indicata.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti

dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società e da comunicarsi all'Odv.

La fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente (Codice Civile, Statuto dei Lavoratori e CCNL), è condotta:

= dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Direzione Human Resources di Edison S.p.A. per quanto concerne le violazioni compiute dal personale dipendente (ossia operai, impiegati, quadri e dirigenti) e dai lavoratori autonomi, consulenti esterni e *partners* commerciali;

= dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, a seconda dei casi, per le violazioni compiute dai membri del Consiglio di Amministrazione o dai componenti del Collegio Sindacale.

4. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e la efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, il potere di aggiornare il Modello – espressione di una efficace attuazione dello stesso – compete al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita direttamente, oppure tramite il Presidente o un Amministratore all'uopo delegato e con le modalità previste per l'adozione del Modello.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal Decreto Legislativo 231/2001.

Compete all'Organismo di Vigilanza il compito di *curare* l'aggiornamento del Modello, compito che potrà essere assolto secondo quanto previsto nel presente Modello.

E2i energie speciali

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione gli aggiornamenti del Modello.

Poiché le dinamiche che connotano lo svolgimento dell'attività aziendale possono richiedere l'adeguamento parziale od integrale dei protocolli esistenti, così come l'adozione di nuovi protocolli in relazione alle mutate esigenze organizzative od operative, è previsto il potere in capo al Presidente di procedere con ordine di servizio all'adozione delle nuove regole, da sottoporsi poi al Consiglio di Amministrazione per definitiva ratifica.

5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adeguata formazione e la costante informazione del personale in ordine ai principi e alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale. Tenuto conto che le risorse umane rappresentano una componente indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo e il successo di un'impresa, il rispetto di adeguati criteri di equità, correttezza e trasparenza nella selezione del personale e dei collaboratori esterni sono fattori essenziali ai fini di poter garantire un processo formativo e informativo efficace.

Tutti gli esponenti che operano all'interno, nonché i *partners* e i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

5.1 Formazione e informazione del personale

E2i Energie Speciali S.r.l., conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere e illustrare a tutto il personale il Modello. Il piano è gestito dalle competenti strutture aziendali coordinandosi con l'OdV.

In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- * l'invio di una comunicazione a firma del Presidente a tutto il personale, sui contenuti del Decreto Legislativo 231/2001 e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- * la diffusione del Modello tramite invio dello stesso per posta elettronica a tutti i dipendenti e alle Società Edison S.p.A. e EDF EN Services Italia S.r.l. al fine della pubblicazione sulle rispettive intranet aziendali;
- * la consegna ai neo-assunti, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, del Codice Etico della Società e la partecipazione di questi ad un programma di formazione in tema di normativa 231 attraverso il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Per quanto invece concerne la **formazione**, si prevedono interventi diversificati a seconda del *target*, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse. Pertanto, in linea generale, si prevedono moduli di formazione generale (anche attraverso modalità *e-learning*) e moduli di approfondimento specifici e mirati per ciascuna area ritenuta a rischio.

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti sarà formalizzata attraverso le modalità applicabili in relazione alla tipologia di formazione erogata e opportunamente documentata nei confronti dell'O.d.V.